



Città metropolitana
di Roma Capitale



**Segreteria Tecnico-Operativa
ATO2 - ATO2**

e-mail: m.paternostro@ato2roma.it

Proposta n. P5444 del
02/12/2025

Il Dirigente del servizio
Paternostro Massimo

Responsabile dell'istruttoria

Coviello Maria Teresa Ausilia

Responsabile del procedimento

Paternostro Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *Proroga ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 della dichiarazione di Pubblica Utilità di cui alla D.D. R.U. 249 del 01/02/2021 per l'intervento di "Collegamento a Roma Est del depuratore di Borgonovo - Stralcio condotta di scarico" - codice TIV30116-F215*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paternostro Massimo

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art.3 della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.;

Premesso che

a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994 la Regione Lazio stabilì con L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6 che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del SII la forma del consorzio o della convenzione di cooperazione;

che

in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

che

a seguito di tale scelta istituzionale l'ente di governo dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma (ATO 2) è un soggetto giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;

che

l'ente di governo dell'ATO 2 è dotato di soggettività giuridica così come confermato ad esempio dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;

che

la D.G.R. del Lazio n. 626 del 21 dicembre 2012 pubblicata sul BUR ordinario n. 36 del 2 maggio 2013, nelle more di una revisione organica della L.R. 6/1996 impartì l'indirizzo che le convenzioni di cooperazione stipulate dai Comuni e dalle Province del Lazio ai sensi L.R. 6/1996 dovevano considerarsi vigenti e conformi con le disposizioni statali e regionali allora in vigore;

che

successivamente la Regione Lazio ha provveduto con la L.R. n. 5 del 4 aprile 2014 all'emanazione di apposita legge regionale finalizzata alla ricostituzione degli enti d'ambito;

che

tale legge stabilisce, all'art. 6 comma 3, che *"il controllo sul servizio idrico integrato viene svolto dalle Autorità degli ambiti di bacino idrografico"*, inoltre l'art. 5 comma 1 stabilisce: *"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge gli ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire formalmente le*

Autorità di detti ambiti, disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue";

che

il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2320/2017 pubblicata il 16 maggio 2017 ha precisato che "l'abrogazione dell'art. 148 del D. Legisl. 152/2006, che prevedeva autorità d'ambito dotate di personalità giuridica, implica soltanto, ai presenti fini, che il trasferimento delle competenze organizzative e gestionali avvenga nei confronti di un soggetto privo di personalità giuridica, ovvero l'attuale Ente d'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale";

che

il comma 99 dell'art. 17 della L.R. n. 9 del 14 agosto 2017 ha demandato alla Giunta Regionale l'individuazione con apposita D.G.R. dei nuovi ambiti territoriali ottimali;

che

con DGR n. 992/2024, la Regione Lazio ha confermato l'attuale assetto dell'organizzazione del servizio integrato regionale in n. 5 (cinque) ambiti territoriali ottimali regionali, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 nonché il relativo assetto gestionale dei cinque ambiti territoriali ottimali regionali, quali sottoscrittori delle apposite Convenzioni di gestione, fino alla loro naturale scadenza;

che

la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 ha approvato il "Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato semplicemente "Regolamento";

vista

la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma (di seguito STO);

vista

la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente il funzionamento della STO;

premesso che

la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma ex art.1 commi 16 e 47 della Legge 7/4/2014 n.56 dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

che

l'art. 3 del "Regolamento" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili-finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della STO, a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di bilancio di previsione;

che

ai sensi dell'art.158-bis del D.Lgs 152/2006 all'ente di governo dell'ATO 2 è attribuita la funzione di approvazione dei progetti definitivi degli interventi previsti nella vigente Pianificazione d'Ambito, previa indizione di apposita Conferenza di Servizi;

che

ai fini dell'approvazione dei progetti definitivi di cui all'art.158-bis del D.Lgs 152/2006 con deliberazione n. 2/17 del 20 dicembre 2017, la Conferenza dei Sindaci ha delegato la STO all'approvazione dei progetti definitivi di opere previste nel Programma degli Interventi precedentemente approvato dalla Conferenza dei Sindaci, previa indizione di apposita Conferenza di Servizi;

che

l'intervento in epigrafe fa parte del Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 6/20 del 27/11/2020, del Programma degli Interventi 2022-2023, approvato con Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 13/22 del 30/11/2022 e del vigente Programma degli Interventi dell'ATO 2 per il periodo 2024-2029, approvato con Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 3/24 del 05/08/2024;

che

con nota del 18/11/2020 n. prot. 730143 agli atti della STO dell'ATO 2 con prot. n. 2543/20 del 19/11/2020, successivamente integrata con nota del 20/11/2020 n. prot. 735082, agli atti della STO dell'ATO 2 con prot. n. 2557/20 del 23/11/2020, ACEA ATO2 S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 2, ha trasmesso alla STO il progetto definitivo dei lavori relativi all'intervento in epigrafe ed ha richiesto l'approvazione del progetto medesimo. Il progetto dell'intervento è depositato agli atti della STO in formato digitale con i medesimi protocolli: prot. n. 2543/20 del 19/11/2020 e prot. n. 2557/20 del 23/11/2020;

che

ACEA ATO2 S.p.A. con determinazione del Presidente n. PRES 57 del 10/11/2020 (All. n. 1), ha approvato, in linea tecnico-economica e per la copertura finanziaria, il progetto definitivo dell'intervento in oggetto denominato "Collegamento a Roma Est del depuratore di Borgonovo - Stralcio condotta di scarico" - codice TIV30116-F215, dichiarandolo

rispondente a tutte le prescrizioni legislative nonché alle norme tecniche e ai corretti criteri tecnico-economici;

che

per l'esecuzione delle opere è risultato necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da più Enti competenti per materia tramite la convocazione di apposita conferenza di servizi;

che

ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e delle disposizioni di cui all'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006, si è provveduto a convocare, con nota STO prot. n. 2562/20 del 24/11/2020, una Conferenza di Servizi in modalità asincrona per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento: "Collegamento a Roma Est del depuratore di Borgonovo - Stralcio condotta di scarico" - codice TIV30116-F215;

che

con D.D. R.U. 249 del 01/02/2021 (All. n. 2) è stata adottata, ai sensi dell'art. 14 quater della Legge 241/1990 e s.m.i. la conclusione positiva del procedimento di Conferenza di Servizi per l'intervento in epigrafe ed è stata dichiarata la P.U. dell'opera ai sensi dell'art.12, comma 1, lettera b), del DPR 327/2001 e dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006;

che

il contenuto della suddetta D.D. si intende nella presente integralmente richiamato;

che

la realizzazione dell'opera riveste particolare utilità pubblica e persiste l'interesse pubblico che determinò all'origine l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, tutt'ora concreto ed attuale;

che

sull'area di intervento è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii;

che

con la delibera n. 2-17 del 20/12/2017 la Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 ha disposto che: la *"procedura per l'esercizio delle funzioni espropriative delegate al gestore del S.I.I." di cui alla Delibera della Conferenza dei Sindaci 5 dicembre 2008 n. 4/08 recante "Conferimento ad Acea ATO 2 S.p.A. della delega dell'esercizio delle funzioni espropriative per la realizzazione di opera di pubblica utilità ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327"* è da intendersi superata e sostituita dalla seguente *"Nuova procedura per l'esercizio delle funzioni espropriative delegate al gestore del S.I.I.";*

che

tale delega legittima ACEA ATO 2 S.p.A. all'emanazione diretta di tutti gli atti del procedimento espropriativo e all'espletamento di tutte le attività connesse in nome e per conto dei Comuni dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma;

che

in virtù della delega sopra citata, ACEA ATO2 S.p.A. (come dichiarato con nota prot. n. 819327 del 03/11/2025 acquisita a prot. STO n. 20846/25 del 03/11/2025) ha emanato il Decreto di Occupazione d'Urgenza e Temporanea ai sensi degli artt. 22 bis e 49 del D.P.R. 327/2001, e s.m.i. n. 13 del 01/02/2024, procedendo alle operazioni di immissione in possesso delle aree avvenute nel mese di marzo 2024;

che

con nota prot. n. 819327 del 03/11/2025 (All.n.3) acquisita a prot. STO n. 20846/25 del 03/11/2025, il Gestore del S.I.I. Acea ATO2 S.p.A. ha comunicato che durante i lavori si sono verificate delle problematiche quali:

- difficoltà per la presa in possesso delle aree demaniali (Aeronautica);
- difficoltà per la presa in possesso delle aree di proprietà dell'ASL Roma 5 causa rinvenimento in loco di insediamenti abusivi, animali e materiali di risulta che la stessa ASL Roma 5 ha disconosciuto;

e che i lavori sono ancora in corso;

che

nella stessa nota ACEA ATO2 S.p.A. ha chiesto di prorogare di anni 1 (uno) la scadenza della pubblica utilità;

che

il termine di efficacia della pubblica utilità, per l'intervento in oggetto, è tuttora vigente e scadrà il 31/01/2026;

che

l'imminente scadenza del termine quinquennale entro cui emanare i Decreti Definitivi di Esproprio/Asservimento ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001, con lavori ancora in fase di esecuzione, rende necessario e urgente emanare il provvedimento di proroga del termine di fine espropriazione ai sensi del successivo comma 5 del medesimo D.P.R.;

Richiamato



l'articolo 13, co. 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 il quale dispone che “l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 (termini entro cui deve essere emanato il decreto di esproprio) per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni.”;

Viste le motivazioni riportate nella nota prot. n. 819327 del 03/11/2025 acquisita a prot. STO n. 20846/25 del 03/11/2025, con cui ACEA ATO2 S.p.A. ha richiesto di prorogare per anni 1 (uno) (art. 13, co. 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.) la scadenza della pubblica utilità, al fine di procedere all'emanazione dei provvedimenti amministrativi connessi al definitivo completamento dell'opera;

Ritenuto quindi, in virtù delle considerazioni sopra esposte, in ragione del pubblico interesse alla realizzazione dell'opera, che sussistano le condizioni per disporre la proroga per il termine di anni 1 (uno) e pertanto, fino al 31/01/2027, termine entro il quale dovrà essere emesso il decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 13, co. 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sulle aree interessate, fermo restando la possibilità di emanare il decreto di esproprio definitivo anche prima del termine indicato;

Dato atto che il procedimento espropriativo è condotto a cura e spese della Società concessionaria della gestione del servizio;

che

non sussistono situazioni di conflitto di interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990;

Vista la documentazione in atti

Visti

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l'art. 158-bis recante “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante”;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

la delibera n. 2-17 del 20 dicembre 2017, con cui la Conferenza dei Sindaci ha:

- demandato alla STO, il compito di procedere alla approvazione dei progetti definitivi ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs 152/2006;



- disposto che: la *“procedura per l’esercizio delle funzioni espropriative delegate al gestore del S.I.I.”* di cui alla Delibera della Conferenza dei Sindaci 5 dicembre 2008 n. 4/08 recante *“Conferimento ad Acea ATO 2 S.p.A. della delega dell’esercizio delle funzioni espropriative per la realizzazione di opera di pubblica utilità ai sensi del comma 8 dell’art. 6 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327”* è da intendersi superata e sostituita dalla seguente *“Nuova procedura per l’esercizio delle funzioni espropriative delegate al gestore del S.I.I.”*;

DETERMINA

- le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di prendere atto di quanto comunicato dal gestore del S.I.I. ACEA ATO2 S.p.A. con la nota prot. 819327 del 03/11/2025 acquisita a prot. STO n. 20846/25 del 03/11/2025;
- di prorogare di anni 1 (uno), ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 e quindi fino al 31/01/2027, il termine della dichiarazione di pubblica utilità, per l’intervento *“Collegamento a Roma Est del depuratore di Borgonovo - Stralcio condotta di scarico”* - codice TIV30116-F215;
- di pubblicare copia del presente provvedimento sull’Albo on line della Città Metropolitana di Roma Capitale,
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3 della Legge 241/1990, la presente determinazione è immediatamente efficace;
- avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- la presente Determinazione è priva di rilevanza contabile.